



*Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Il Ministero della Difesa

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO ED AL LAVORO SOMMERSO
E IRREGOLARE IN AGRICOLTURA.**

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante norme di "Delega al Governo in materia di occupazione a mercato del lavoro";

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante norme di "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", che affida alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro il compito di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'esercizio unitario dell'attività ispettiva, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», per svolgere, sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL;

CONSIDERATO che sono ancora in corso di adozione tutti i necessari atti amministrativi e organizzativi, preliminari all'effettivo avvio delle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTE le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di difesa e controllo del patrimonio agroforestale italiano;

CONSIDERATO che le funzioni di controllo e difesa di cui al precedente capoverso sono esplesate attraverso il Corpo forestale dello Stato;


CONSIDERATO che il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

CONSIDERATO che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi e che è, altresì, struttura operativa nazionale della Protezione civile;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto il 21 marzo 2007 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato, con cui vengono stabilite le linee guida utili alla collaborazione tra le due Amministrazioni, nonché alla pianificazione, attuazione e coordinamento dell'attività di vigilanza effettuata congiuntamente e nel rispetto delle reciproche competenze;

VISTI il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1997 con il quale, in attuazione dell'articolo 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1998, n. 608, è stato istituito il "Comando carabinieri ispettorato del lavoro", e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 marzo 2006, con cui il Comando ha assunto l'attuale denominazione di "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro";

VISTA la convenzione del 29 settembre 2010 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della difesa, con la quale sono stati stabiliti reciproci impegni utili a contrastare i



fenomeni criminali collegati all'occupazione dei lavoratori "in nero" e di lavoratori extracomunitari clandestini, allo sfruttamento di lavoro irregolare, all'occupazione illegale di minori, di truffe ai danni degli Enti previdenziali e nella prevenzione dei fenomeni infortunistici, da attuarsi per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, ora territoriali, e i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATA la capillarità della presenza dell'Arma dei Carabinieri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree a forte penetrazione criminale;


CONSIDERATA la rilevanza e la gravità del fenomeno di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale, che comprende il fenomeno del "caporalato", nonché l'esigenza di adottare specifiche iniziative per contrastare e prevenirne la diffusione;

PRESO ATTO della necessità di un impegno sinergico da parte delle Amministrazioni firmatarie del presente protocollo nel contrastare detto fenomeno, nel rispetto delle reciproche competenze;

VALUTATI gli accordi già stipulati a livello territoriale da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, finalizzati a promuovere e disciplinare, tra l'altro, l'attività di vigilanza integrata delle due Amministrazioni;

VALUTATE positivamente le più recenti esperienze di vigilanza congiunta che hanno permesso di ottenere adeguate forme di presidio del territorio, contrastando efficacemente le diverse forme di irregolarità dei rapporti di lavoro nel settore agricolo;

CONSIDERATA la volontà di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti giuridici, tecnici e operativi intesi a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, mediante la condivisione di informazioni utili alla pianificazione dell'attività di vigilanza e controllo, la determinazione di prassi operative concordate, la programmazione di attività di vigilanza congiunta svolta nel rispetto delle reciproche competenze, la condivisione delle risorse materiali e umane a disposizione delle rispettive Amministrazioni, nonché ogni altra attività utile alla lotta, al contrasto e alla prevenzione del fenomeno del caporalato in agricoltura, comprese eventuali iniziative formative del rispettivo personale;



VISTO il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura: "Cura-Legalità-Uscita dal ghetto", firmato il 27 maggio 2016 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale le parti firmatarie si sono impegnate a realizzare -in forma integrata e sinergica- interventi capaci di migliorare significativamente le condizioni di vita e di lavoro in agricoltura e di elevare il livello di legalità ed integrazione sociale dei lavoratori stranieri stagionali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Finalità

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito denominati anche "Parti"), sottoscrivono il presente protocollo al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse impegnate, per quanto di rispettiva competenza, nella vigilanza nel settore dell'agricoltura, anche attraverso la programmazione di interventi congiunti finalizzati a contrastare il fenomeno del c.d. "caporalato" e lo scambio di reciproche informazioni utili alla adozione di iniziative di presidio del territorio, con particolare riferimento a quelli a maggior rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 2


Esecuzione dell'accordo

1. Le Parti daranno esecuzione al protocollo di cooperazione direttamente o attraverso le loro articolazioni; per il Ministero della difesa e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederanno, rispettivamente, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato.

ART. 3

Attività di vigilanza

1. Le Parti si impegnano a favorire ogni iniziativa utile alla realizzazione dei seguenti punti:
a) predisposizione di piani di intervento per effettuare azioni di vigilanza e controllo congiunti nel settore dell'agricoltura, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna Amministrazione, e in particolare per contrastare il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale;



- b) implementazione delle azioni di contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di essere umani, anche mediante una rafforzata collaborazione nelle operazioni relative alla gestione amministrativa dei lavoratori extracomunitari clandestini rinvenuti in occasione dei controlli;
- c) individuazione delle procedure migliori per attuare scambi di informazioni utili alla programmazione dell'attività di vigilanza congiunta e propria relativa al settore dell'agricoltura;
- d) promozione di attività di comunicazione utili alla valorizzazione dell'attività di collaborazione istituzionale e dell'attività di vigilanza, anche al fine di migliorare l'effetto deterrente dei controlli effettuati congiuntamente;
- e) individuazione di indicatori comuni per la misurazione dell'attività di vigilanza effettuata in modo congiunto, dei fenomeni controllati e delle irregolarità riscontrate;
- f) promozione di attività di informazione, formazione e comunicazione al personale impegnato in attività di vigilanza, al fine di migliorare lo sviluppo e l'efficacia sia dell'attività di controllo, congiunta e propria, che quella di reciproca collaborazione, necessaria al miglioramento dell'attività di verifica di diretta competenza;
- g) condivisione delle risorse utili a rendere più efficiente ed efficace l'attività di vigilanza nel settore agricolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, lett. a), il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato e il Dirigente della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (già Direzione interregionale o territoriale del lavoro) si impegnano a tenere incontri, con cadenza almeno quadrimestrale, ai quali partecipa anche il Comandante del competente Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per lo scambio di dati e di informazioni, nonché per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente.

3. Le attività di vigilanza interesseranno in via preliminare le province di cui all'allegato 1 e potranno in seguito essere estese a tutto il territorio nazionale.

ART. 4

Attività di divulgazione mediatica

1. Le Parti concordano che la divulgazione mediatica relativa alle attività di vigilanza congiunta o di promozione della legalità e di collaborazione istituzionale in ordine alla materia oggetto del presente protocollo deve avvenire in modo concordato tra i responsabili territoriali che hanno provveduto alla pianificazione dell'azione di vigilanza effettuata, ovvero degli Uffici che ne hanno il coordinamento a livello nazionale, al fine di consentire la valorizzazione dell'attività di tutte le Amministrazioni partecipanti.

ART. 5

Tavolo tecnico permanente

1. È istituito un tavolo tecnico sull'agricoltura, competente all'attuazione, alla verifica e alla risoluzione delle eventuali criticità relative alla attuazione del presente protocollo, nonché a fornire indicazioni sulla pianificazione degli interventi ispettivi a livello interregionale e territoriale di cui all'articolo 2.
2. Il tavolo è composto da due componenti per ciascuna delle Parti, nominati con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza comunicato alle altre Parti. Allo stesso modo si procede per la modifica delle designazioni. Il Coordinatore del tavolo è designato tra i componenti indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Tavolo svolge le sue attività secondo il principio di intesa tra le Parti.
3. Al fine di consentire una condivisione periodica delle attività svolte e dei risultati conseguiti dalle Parti in attuazione del presente protocollo, il tavolo tecnico si riunisce ordinariamente con cadenza quadrimestrale o, in via straordinaria, in qualunque momento su richiesta di una delle Parti.
4. Ai lavori del tavolo tecnico permanente potranno partecipare, a richiesta e secondo le necessità, altri rappresentanti delle Parti e di altre amministrazioni interessate.

ART. 6

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente per il medesimo periodo.
2. Ciascuna delle Parti potrà porre termine anticipatamente al presente protocollo, mediante scambio di corrispondenza, con preavviso di almeno trenta (30) giorni.
3. Dall'attuazione del presente protocollo non possono derivare oneri finanziari a carico delle Parti.
4. Per quanto non esplicitamente regolato dal presente protocollo si rinvia alle disposizioni di legge e alla prassi amministrativa attualmente vigenti.

Roma, 12/7/2016

per il Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali

Dot. Paolo Onelli

per il Ministero della
Difesa

Gen. D. Enzo Bernardini

per il Ministero delle
Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Dot. Donato Monaco

per l'Ispettorato
nazionale del lavoro

Dot. Paolo Pavesi